



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 28	
La presente deliberazione consta di N. _____ fogli, N. _____ pag. e N. _____ allegati	
CODICE ENTE	CODICE MATERIA
10452	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2020 TARIFFE E AGEVOLAZIONI (TARI) ANNO 2020. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale, da tenersi in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, c. 1, D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del decreto sindacale n. 20/2020.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, tramite accertamento con sistema di videoconferenza, risultano:

ZANARDI MICHELE	Presente	
DUSI CATERINA	Presente	
BERTA RENATO	Presente	
MASSARDI MAURIZIO	Presente	
COCCA CLAUDIO	Presente	
TORCHIANI EUGENIO	Presente	
PEDROTTI ANTONIO	Presente	
BIGNOTTI FEDERICA	Presente	
BENEDETTI MATTEO	Presente	
LOMBARDI IVANA	Presente	
BETTINI BARBARA	Presente	
PASINI STEFANO	Presente	
FORNAROLI DIEGO	Presente	

Totale presenti **13** Totale assenti **0**

E' presente alla seduta in videoconferenza l'Assessore esterno Martina Perlini.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. **DOTT. MARCELLO BARTOLINI** il quale provvede alla verifica della compresenza in videoconferenza del Sindaco, dei Consiglieri Comunali e dell'Assessore esterno, ed alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZANARDI MICHELE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 Tariffe e Agevolazioni (TARI) anno 2020 - Dichiarazione di immediata eseguibilità.

Al momento della trattazione del punto n. 4 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. 0

Consiglieri presenti: n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto n. 4 all'ordine del giorno avente ad oggetto “ **Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 Tariffe e Agevolazioni (TARI) anno 2020 - Dichiarazione di immediata eseguibilità.**”;

Udita la relazione illustrativa del **Vicesindaco Dusi**, che richiama la relazione di accompagnamento del Piano Economico Finanziario;

Uditi gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati in conformità al processo verbale redatto dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 41 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale:

Consigliera Lombardi, che chiede di avere informazioni sul numero di passaggi della spazzatrice sia nel paese che nelle frazioni, sulla percentuale di raggiungimento della raccolta differenziata e sugli aumenti per le utenze domestiche.

Consigliere Fornaroli, che fa un confronto tra il PEF 2018, 2019 e 2020 e ravvisa un'incongruenza sui dati 2020 in considerazione del lockdown.

Vicesindaco Dusi, che fa presente che l'anno di riferimento, per disposizioni legislative di ARERA, è l'anno 2018 e non l'anno 2019.

Ing. Ronchi, che su richiesta del Vicesindaco e in ottemperanza al Regolamento del Consiglio Comunale, interviene per dare spiegazioni sul metodo di redazione del PEF, basato su dati certi e verificabili.

Precisa che la relazione di accompagnamento dà evidenza dei costi fissi e della volontà dei Sindaci della Valle Sabbia di detrarre dal PEF gli eventuali utili di impresa, essendo il servizio gestito da una società pubblica. Dà spiegazione sui dati della raccolta differenziata, che sono allineati rispetto a quelli degli anni scorsi e che sono verificati attraverso i formulari. Si sofferma sui dati del PEF, dandone ampia illustrazione e soffermandosi sulla componente fissa e variabile della tariffa.

A seguito di richieste puntuali del Consigliere Fornaroli, precisa le modalità di conferimento al Centro di raccolta da parte delle ditte; distingue i servizi compresi sotto la categoria “Raccolta urbana” e “igiene urbana”; si sofferma sulla modalità di gestione del servizio da parte dei Comuni della Comunità Montana; illustra i costi dello spazzamento e le modalità di computo dello smaltimento; interviene anche commentando positivamente l'ipotesi avanzata dal Consigliere Fornaroli di coinvolgimento a livello associativo delle categorie di attività commerciali ma la ritiene poco percorribile.

Vicesindaco Dusi, che riprende la parola per illustrare le tipologie di agevolazioni TARI negli spazi di manovra consentiti dalla deliberazione di ARERA : 50% su parte fissa e variabile per 6 mesi per

le attività commerciali che hanno dovuto obbligatoriamente chiudere durante il lockdown; 50% su parte variabile per le attività commerciali non incluse nel DPCM in via obbligatoria; 35% su parte variabile per le utenze domestiche che versino in situazione di difficoltà. Illustra anche le risorse che vengono stanziare per fronteggiare tali agevolazioni, individuate rispettivamente in Euro 52.942,56, in Euro 20.000 e in Euro 10.000.

Consigliera Lombardi che ritiene che le agevolazioni siano in linea con le proposte del gruppo di minoranza ma ravvisa un aumento per le utenze domestiche.

Consigliere Fornaroli, che fa dichiarazione di voto di astensione perché ritiene che le agevolazioni previste siano nella normalità tenendo conto dei sacrifici economici che i commercianti hanno dovuto affrontare durante il lockdown e la ripresa in epoca Covid. Confronta le risorse stanziare dal Comune di Villanuova sul Clisi con quelle previste dai Comuni limitrofi tra cui cita Gavardo e Prevalle.

Vicesindaco Dusi, che invita a considerare che altri Comuni si sono limitati ad applicare le quote previste dalla deliberazione di ARERA, mentre il Comune di Villanuova sul Clisi ha previsto agevolazioni maggiorate, sottolineando che l'ha fatto doverosamente per il sostegno alle attività commerciali e professionali. Evidenzia che i dati riportati dal Consigliere Fornaroli di confronto con altri Comuni vadano parametrati al numero di abitanti e di attività produttive e che questo confronto faccia emergere che lo stanziamento del Comune di Villanuova sul Clisi è maggiore.

Sindaco che concorda con il Vicesindaco che le scelte fatte non rientrano nella normalità ma denotino la sensibilità dell'Amministrazione Comunale a sostegno di categorie commerciali e di nuclei familiari che sono stati pesantemente colpiti dalla pandemia.

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi, effettuata secondo il sistema di registrazione autorizzato dal Presidente, è conservata agli atti fino all'approvazione dei verbali dell'odierna seduta da parte del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, accertata dal Segretario Comunale con sistema di videoconferenza per chiamata nominale, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: n. 0 astenuti: n. 4 (Lombardi – Bettini – Pasini – Fornaroli), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 13 presenti

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
 - PEF ANNO 2020
 - RELAZIONE AL PEF ANNO 2020
 - TARIFE TARI DA APPLICARE NELL'ANNO 2020
 - PROSPETTO AGEVOLAZIONE TARI 1° SEMESTRE 2020 ATTIVITA' COMMERCIALI

Successivamente il Consiglio Comunale,

udita la proposta del Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, per le motivazioni riportate nella proposta di deliberazione;

preso atto che la votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto, accertata dal Segretario Comunale con sistema di videoconferenza per chiamata nominale, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: n. 0 astenuti: n. 4 (Lombardi – Bettini – Pasini – Fornaroli), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 13 presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

Area: FINANZIARIA

Servizio: RAGIONERIA

Assessore proponente: DUSI CATERINA

P.O. competente: BAGA LUCIA

Responsabile del procedimento di stesura atto: BAGA LUCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 Tariffe e Agevolazioni (TARI) anno 2020 - Dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si procede, a norma dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia) in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020.

udita la relazione illustrativa del proponente;

visto il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022, approvato con atto consiliare n. 08 del 16 Aprile 2020;

visto il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019, approvato con atto consiliare n. 16 del 30/06/2020.;

vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e successive modificazioni, e integrazioni;

premessato che:

1. con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all' articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
2. in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13;
3. in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
4. l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
5. a norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;
6. in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

rilevato che:

- l' Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- all' Autorità, l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);

b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);

c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);

- l' ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

dato atto che:

- Secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;
- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

considerato che i comuni e i gestori del servizio di raccolta e smaltimento devono sì applicare il nuovo metodo tariffario, ma per l'anno in corso possono farlo in maniera flessibile per tenere conto degli effetti della pandemia su attività commerciali;

verificato che l'Autorità, ribadisce la vigenza e efficacia delle norme stabilite nel mese di ottobre del 2019 sulla Tari, tuttavia, con la delibera 238 ammorbidisce la rigidità delle regole che aveva fissato per gli enti territorialmente competenti (Etc) nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, tenuto conto della fase emergenziale causata dalla pandemia da Coronavirus, considerando l'incidenza degli effetti negativi prodotti dal Covid-19 sulle attività commerciali;

viste le note IFEL:

- del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

- del 31 maggio 2020, avente ad oggetto: *“la delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva;*

considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

preso atto della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158 del 5 maggio 2020 che interviene sulla Tari per le utenze domestiche e non domestiche, colpite dalla crisi a seguito delle misure di contenimento nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19 definendo meccanismi di riduzione che rappresenta il livello minimo che i Comuni sono tenuti a rispettare;

visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 relativo alle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art 112 del citato D.L. 34/2020, che, in conseguenza della particolare gravità legata all'emergenza epidemiologica da covid-19, ha previsto l'istituzione di un fondo pari 200 milioni da destinare ai Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, maggiormente colpiti dall'epidemia;

preso atto che il Ministero dell'Interno con il Decreto 27 maggio 2020 ha definito il riparto del fondo destinato ai comuni, da utilizzare per interventi di sostegno di carattere economico e sociale;

considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale di destinare parte del fondo ricevuto al tessuto produttivo, commerciale e di servizi, quale contribuzione a sostegno economico delle utenze non domestiche che usufruiscono del servizio di gestione dei rifiuti ordinario;

atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

visto l'art. 1, commi 2,3 e 4 della delibera di ARERA n. 158/2020 che dispone quanto segue:

1.2 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene secondo la seguente espressione: $TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$

1.3 per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i

provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di $Kd(ap)_{min}$ e $Kd(ap)_{max}$ pari al 25%;

1.4 per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enunciate dal d.P.R. 158/99) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3;

visto l'art. 2, commi 1 e 2 della delibera di ARERA n. 158/2020 che dispone quanto segue;

2.1 Alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A), diverse dalle utenze di cui all'Articolo 1, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.

2.2 I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma 2.1 possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.

visto l'art.3, comma1 della delibera di ARERA n. 158/2020 che dispone quanto segue;

3.1 nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto legge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI.

visto l'art.4, comma1 della delibera di ARERA n. 158/2020 che dispone quanto segue;

Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 3.1 viene effettuato dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza su richiesta presentata entro l'anno 2020 dall'utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 3.2, e allega idonea documentazione che attesti il possesso

delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus;

ritenuto opportuno introdurre **agevolazioni e riduzioni rispetto alla quota variabile della tariffa** per la maggior parte delle utenze non domestiche, che hanno prodotto minor rifiuti nel periodo di lockdown.

vista la delibera n. 30 assunta dalla Giunta Comunale in data 21/05/2020 con la quale è stata approvata in **attesa** di valutare la possibilità di uno sgravio tributario nell'ambito della propria autonomia regolamentare, quale misura temporanea di sostegno alla ripresa economica del territorio comunale la sospensione dell'acconto della tassa sui rifiuti TARI 2020 1° semestre 2020 per le attività commerciali, di cui al prospetto predisposto dal Settore finanziario – Ufficio Tributi;

ritenuto che:

a) rispetto alle riduzioni obbligatorie previste da Arera (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) l'Amministrazione comunale ha ampliato il perimetro delle agevolazioni riconoscendo a tutte le utenze non domestiche che sono state interessate da provvedimenti di sospensione o chiusura attività, anche parziale, un **azzeramento della quota sia fissa che variabile della Tari per 6 mesi**. L'Amministrazione ha scelto quindi di ampliare la riduzione minima prevista da Arera (riduzione per i giorni effettivi di sospensione/chiusura, che in molti casi sarebbe stata inferiore a 3 mesi) applicando una **riduzione pari al 50%** (equivalente a 6 mesi su 12).

Le utenze non domestiche che non avranno agevolazioni sono rappresentate da quelle attività che hanno codici Ateco non soggetti a chiusura, così come fissati da Arera in base a ordinanze e atti governativi (ad esempio, supermercati, edicole, farmacie, ospedali, negozi di alimentari, tabaccaia, banche e assicurazioni...);

b) sulla base del disposto di cui all'art.2, commi 1 e 2 della delibera di ARERA n. 158/2020 al fine di agevolare le utenze non domestiche non interessate da provvedimenti di sospensione o chiusura attività, ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, viene applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile.

La riduzione suddetta viene concessa su richiesta dell'utenza che dovrà essere presentata entro il 31/10/2020 su apposito modulo;

c) sulla base del disposto di cui all'art. 3, comma 1 e dall'art. 4, comma 1, della delibera di ARERA n. 158/2020, al fine di agevolare le utenze domestiche che versino in condizioni di disagio economico sociale in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non superiore a € 7.000,00 aumentato di €. 2.000,00 per ogni famiglia a

carico, fino ad un massimo di €. 17.000,00 per le famiglie numerose con coniuge e almeno 4 figli a carico, viene applicata una riduzione del 35% sulla parte variabile;

La riduzione suddetta viene concessa su richiesta dell'utenza che dovrà essere presentata entro il 31/10/2020 su apposito modulo, allegando copia dell'attestazione.

Le riduzioni di cui al punto a) sono riconosciute automaticamente, mentre quelle del punto b) e c) a richiesta dell'utenza. La richiesta per usufruire della riduzione di cui al punto b) dovrà essere presentata entro il 31/10/2020 a pena di decadenza dal diritto a beneficio, utilizzando l'apposito modulo.

I moduli di richiesta delle agevolazioni sono disponibili sul sito del Comune nella sezione MODULISTICA- TRIBUTI;

ritenuto di stimare, per le agevolazioni riconosciute a tutte le utenze non domestiche che sono state interessate da provvedimenti di sospensione o chiusura attività anche parziale, un minore introito pari ad 52.942,56 finanziato con risorse proprie di bilancio;

ritenuto di stimare, a seguito delle richieste che dovranno essere presentate entro il 31.10.2020 e soggette a valutazione, un minor introito dovuto all'applicazione delle agevolazioni alle utenze non domestiche non interessate da provvedimenti di sospensione o chiusura attività, pari ad €. 20.000,00 finanziato con risorse proprie di bilancio ed eventualmente rideterminato a seguito della scadenza di presentazione richieste;

ritenuto altresì di stimare, a seguito delle richieste che dovranno essere presentate entro il 31.10.2020 e soggette a valutazione, un minor introito dovuto all'applicazione delle agevolazioni alle utenze domestiche pari ad €. 10.000,00 finanziato con risorse proprie di bilancio ed eventualmente rideterminato a seguito della scadenza di presentazione richieste;

vista la propria deliberazione n. 5 assunta in data 16/04/2020, con la quale sono state approvate, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia) e in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

rilevato che con il medesimo atto si stabiliva che per l'anno 2020 la TARI fosse riscossa a titolo di acconto in base alle tariffe in vigore per l'anno 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31 gennaio 2019;

considerato che con il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 5 del 16/04/2020 ha stabilito che l'acconto TARI 2020 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche fosse riscosso in numero di 2 rate con scadenza:

- prima rata 30 giugno 2020
- seconda rata 30 luglio 2020

preso atto che la rata per il versamento del saldo e conguaglio acconto TARI, per il solo anno 2020, avrà scadenza il 31 dicembre 2020;

verificato che:

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

verificato che :

- il metodo MTR prevede il *"limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"* da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
- fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;
- nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, approvando contestualmente il PEF e la relazione per l'anno 2020, quali allegati "A" e "B" e parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "C" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

visto il parere dell'organo di revisione previsto dall' art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;

dichiarato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

visto il d.Lgs. n. 267/2000;

visto il d.Lgs. n. 118/2011;

visto lo Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 in data 26/04/2016;

DELIBERA

1. **di richiamare** le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. **di approvare** il PEF per l'anno 2020, di cui all'allegato A);
3. **di approvare** la relazione al PEF per l'anno 2020, di cui all'allegato B);
4. **di approvare** le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020, di cui all'allegato C);
5. **di approvare** per le utenze non domestiche che sono state interessate da provvedimenti di sospensione o chiusura attività, anche parziale, un azzeramento della Tari per 6 mesi come definito nel prospetto predisposto dal Settore finanziario – Ufficio Tributi allegato D);
6. **di approvare** i criteri ed i requisiti per l'introduzione degli interventi agevolativi alle utenze non domestiche non interessate da provvedimenti di sospensione o chiusura attività, ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, alle quali verrà applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile;
7. **di approvare** i criteri ed i requisiti per l'introduzione degli interventi agevolativi alle utenze domestiche che versino in condizioni di disagio economico sociale in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non superiore a € 7.000,00 aumentato di €. 2.000,00 per ogni familiare a carico, fino ad un massimo di €. 17.000,00 per le famiglie numerose con coniuge e almeno 4 figli a carico, viene applicata una riduzione del 35% sulla parte variabile;
8. **di stimare** per le agevolazioni riconosciute a tutte le utenze non domestiche, che sono state interessate da provvedimenti di sospensione o chiusura attività anche parziale, un minore introito pari ad 52.942,56 finanziato con risorse proprie di bilancio;
9. **di stimare**, a seguito delle richieste che dovranno essere presentate entro il 31.10.2020 e soggette a valutazione, un minor introito dovuto all'applicazione delle agevolazioni alle utenze non domestiche non interessate da provvedimenti di sospensione o chiusura attività, pari ad €.

20.000,00 finanziato con risorse proprie di bilancio ed eventualmente rideterminato a seguito della scadenza di presentazione richieste;

10. **di stimare**, a seguito delle richieste che dovranno essere presentate entro il 31.10.2020 e soggette a valutazione, un minor introito dovuto all'applicazione delle agevolazioni alle utenze domestiche pari ad €. 10.000,00 finanziato con risorse proprie di bilancio ed eventualmente rideterminato a seguito della scadenza di presentazione richieste;

11. **di stabilire** che la rata per il versamento del saldo e conguaglio acconto TARI, per il solo anno 2020 , avrà scadenza il 31 dicembre 2020;

12. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

13. **di dare atto** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

14. **di acquisire** agli atti il pareri favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

15. **di prendere atto** del parere dell'organo di revisione previsto dall' art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

16. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio proponente nella Sezione Provvedimenti dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

17. **di proporre** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. in quanto la legge di conversione del dl rilancio 34/2020 proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre, l'articolo 138 del dl 34/2020, interviene per allineare l'approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, disciplinato dall'articolo 107 del dl 18/2020 (Cura Italia).

ALLEGATI:

- A. PEF ANNO 2020
- B. RELAZIONE AL PEF ANNO 2020
- C. TARIFFE TARI DA APPLICARE NELL'ANNO 2020
- D. PROSPETTO AGEVOLAZIONE TARI 1° SEMESTRE 2020 ATTIVITA' COMMERCIALI

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

C.A.P. 25089 - Provincia di Brescia - telefono 0365/31161- FAX 0365/373591

CONSIGLIO COMUNALE: DELIBERAZIONE N. 28 DEL 29.09.2020

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 Tariffe e Agevolazioni (TARI) anno 2020 - Dichiarazione di immediata eseguibilità.

P A R E R I

espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, c. 1, lettera B del D.L. n. 174 in data 10.10.2012

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

- ☒ **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione
- ☐ **esprime parere non favorevole** sulla proposta di deliberazione

F.to Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Lucia Baga

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

- ☒ **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- ☐ **esprime parere NON favorevole** sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- ☐ **attesta** che la presente proposta di deliberazione **NON COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

F.to Il Responsabile dell'Area Contabile
Lucia Baga

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA ATTESTANTE LA COMPATIBILITA' DEL PAGAMENTO DELLA SPESA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (ART. 9 C. 1 LETTERA A) PUNTO 2 D.L. 78/2009 E L'ORDINAZIONE DELLA SPESA STESSA E LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA STESSA/DEL CONTRIBUTO.

Il Responsabile dell'Area contabile appone il visto in ordine alla compatibilità del pagamento della spesa della proposta di deliberazione.

Il Responsabile dell'Area Contabile
(Lucia Baga)

Il Sindaco
F.to Zanardi Michele

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Bartolini

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Visti gli articoli 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi.

Municipio di Villanuova sC 05.11.2020

Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Marcello Bartolini)

ESECUTIVITA'

Visto l'articolo 134, comma 3^, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i., io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione **è divenuta esecutiva** decorso il decimo giorno successivo alla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune.

Municipio di Villanuova sC 30.11.2020

Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Marcello Bartolini)

COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Municipio di Villanuova sC 05.11.2020

Il Segretario Comunale
DOTT. MARCELLO BARTOLINI